

Roma
30 marzo 2020
Prot. UCR/000633

Agli Associati
Loro sedi

Oggetto: Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2020 di disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2020, Serie Generale n. 82, è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze (da ora D.M., che si riporta in allegato 1) di disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (da ora Fondo), in attuazione dell'art. 54, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Il D.M. è suddiviso in tre Capi, di seguito descritti:

- (i) il Capo I (artt. 1 e 2) finalizzato a disciplinare le “integrazioni strutturali” all’operatività del Fondo introdotte dall’art. 26 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9¹ e dall’art. 54, comma 2, del predetto D.L. n. 18/2020²;
- (ii) il Capo II (artt. 3, 4 e 5) finalizzato a disciplinare gli “interventi in deroga alla disciplina del Fondo” ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.L. n. 18/2020³;

¹ L’art. 26, del D.L. n. 9/2020 prevede che all’art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) , è aggiunta la seguente: «*c -bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.*»;

² L’art. 54, comma 2 del D.L. n. 18/2020, modificando il comma 478, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 prevede che: «*Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.*».

³ L’art. 54, comma 1 del D.L. n. 18/2020 prevede che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo:

(iii) il Capo III (art. 6) che riporta le disposizioni operative finali.

CAPO I (Integrazioni strutturali alla disciplina del Fondo)

All'art. 1 del D.M. è previsto che, in aggiunta agli eventi disciplinati dall'art. 2, comma 3 del D.M. 21 giugno 2010, n. 132, il mutuatario può accedere ai benefici del Fondo qualora subisca una sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi ovvero una riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

La durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo – che può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, fermo restando la durata massima di 18 mesi di sospensione dell'ammortamento – è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro e segnatamente:

- a) 6 mesi, se la misura di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni consecutivi lavorativi;
- b) 12 mesi, se la misura ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- c) 18 mesi, se la misura ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

L'art. 2, chiarisce le modalità per il calcolo degli interessi compensativi maturati sul debito residuo per il periodo di sospensione che il Fondo rimborserà alla banca nella misura del 50%, applicando il tasso contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione da parte del mutuatario.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del DM n. 132/2010 che prevede che *“La banca, una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso”*.

a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le modalità di calcolo previste dal predetto art. 2 si applicano anche alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, nonché alle sospensioni già concesse per le quali, all'entrata in vigore del D.M., non siano state ancora liquidate (art. 2, comma 4 del D.M.).

CAPO II (Interventi in deroga alla disciplina del Fondo ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18)

L'art. 4 del DM disciplina l'evento che consente l'accesso al Fondo per il periodo di deroga di cui all'art. 54, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ai:

- (i) lavoratori autonomi, intesi come i soggetti la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art.1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81⁴;
- (ii) liberi professionisti, intesi come coloro che sono iscritti agli ordini professionali nonché aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

L'art. 5 del D.M. chiarisce che la deroga al rispetto del requisito dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro annui di cui all'art.2, comma 1, lettera c), del D.M. n. 132/2010, riguarda tutte le fattispecie che consentono l'accesso al Fondo.

Al comma 2 del medesimo articolo è altresì previsto che: *“Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 6 del D.M. n. 132/2010”*.

E' da ultimo consentita, al comma 3, la deroga della previsione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del D.M. n. 132/2010 qualora il mutuo sia in regolare ammortamento⁵ da almeno tre mesi dalla richiesta di sospensione.

⁴ Art. 1. Della Legge 81/2017:

1. *Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.*
2. *Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.*

⁵ Nel modulo di domanda (vedi infra) è specificato che qualora il mutuo sia oggetto di sospensione concessa autonomamente dalla banca, lo stesso si intende in regolare ammortamento.

CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI)

Il capo in esame, all'art. 6 del D.M., affida al Gestore, tra gli altri, la pubblicazione del modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo (che si riporta in allegato 2). Al comma 2 del medesimo articolo è chiarito che per quanto non previsto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. n. 132/2020 non incompatibili con quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 54 del D.L. n. 18/2020.

Nel far riserva di inviare specifiche comunicazioni in merito alle eventuali novità che potranno essere introdotte in sede di conversione dei predetti decreti legge, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ALLEGATI

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 marzo 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

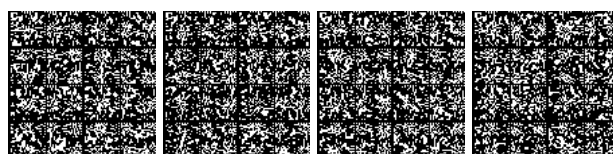
SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 25 marzo 2020.

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (20A01918) Pag. 1



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2020.

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);

Visto il proprio decreto del 21 giugno 2010 n. 132 «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come modificato dal proprio decreto 22 febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»);

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26, che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della legge n. 244/2007 prevede che: «Nel caso di mu-

tui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione»;

Visto l'art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze le necessarie disposizioni di attuazione del medesimo articolo, nonché dell'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale;

Decreta

Capo I

INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO

Art. 1.

Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro

1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni:

i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

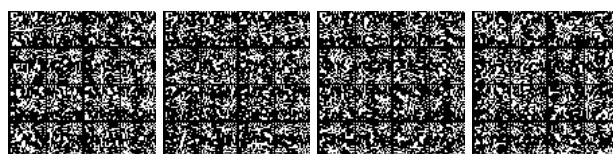
ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;

b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;

c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.



3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

4. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 2.

Ammontare delle agevolazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, nella misura definita dall'art. 2, comma 478 della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma 1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

4. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché alle sospensioni già concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora liquidato l'importo dovuto ai sensi dell'art. 3 del DM n. 132/2010.

Capo II

INTERVENTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL FONDO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Art. 3.

Ambito di applicazione

Le previsioni di cui al presente Capo si applicano, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, nel periodo indicato dall'art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 4.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

1. L'ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 5.

Modalità di accesso al Fondo in deroga alla disciplina

1. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), già prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010.

2. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 6 del DM n. 132/2010.

3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) del DM 132/2010, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

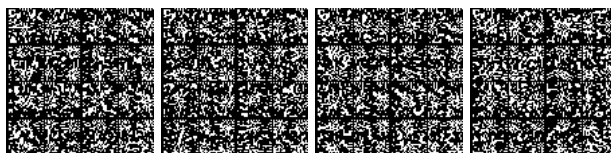
Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Disposizioni operative e finali

1. Il gestore del Fondo assicura l'immediata estensione dell'operatività del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni legislative e del presente decreto e provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo. Allo scopo, per l'esercizio 2020 non operano i limiti massimi delle



spese di funzionamento e degli oneri di gestione fissati nel disciplinare di affidamento della gestione del Fondo di cui all'art. 5 del DM n. 132/2010, come da ultimo modificato dall'atto aggiuntivo in data 15 luglio 2019.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

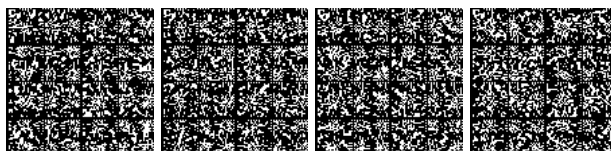
Roma 25 marzo 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 271

20A01918



MODULO SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA

DOMANDA DI ACCESSO al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, del DM 21 giugno 2010, n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013, n.37 (di seguito: "Regolamento"), del DL n. 9 del 2 marzo 2020, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e del DM 25 marzo 2020

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Da presentare alla Banca che ha erogato il mutuo¹.

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome / Surname

Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] _____ Sesso [Gender] ☐ M - ☐ F

Luogo di nascita [Place of birth] _____

Data di nascita [Date of birth] ____/____/____

Residente in (indirizzo) [Resident in (Address)] _____

Città [City] _____ Comune [Municipality] _____ Provincia [District] ____

Documento d'identità [Type of Identity Document] _____

Numero [Number] _____ Data di rilascio [Date of issue] ____/____/____

Autorità [Authority] _____ Data di scadenza [Date of expiry] ____/____/____

e-mail _____ cellulare [cell phone] _____

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

e (in caso di mutuo cointestato a più persone)

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome / Surname

Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] _____ Sesso [Gender] ☐ M - ☐ F

Luogo di nascita [Place of birth] _____

Data di nascita [Date of birth] ____/____/____

Residente in (indirizzo) [Resident in (Address)] _____

Città [City] _____ Comune [Municipality] _____ Provincia [District] ____

Documento d'identità [Type of Identity Document] _____

Numero [Number] _____ Data di rilascio [Date of issue] ____/____/____

Autorità [Authority] _____ Data di scadenza [Date of expiry] ____/____/____

e-mail _____ cellulare [cell phone] _____

(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)

¹All'atto della presentazione della domanda la banca rilascia comunicazione di ricevuta.

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA/ DICHIARANO

A) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del predetto Regolamento² ed in particolare:

- a) di essere proprietario/i dell'immobile sito in _____ (prov. _____),
via _____, numero _____, edificio _____, scala _____, interno _____,
Categoria³ _____, adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto
del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969;
- b) di essere titolare/i del contratto di mutuo, identificato con numero _____, dell'importo
erogato di euro⁴ _____, per l'acquisto dell'unità immobiliare di cui al precedente punto a),
erogato da _____ il cui ammortamento è stato avviato da almeno un anno

B) che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si è verificato nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio (barrare l'ipotesi di interesse):

- ☐ **Cessazione del rapporto di lavoro subordinato⁵, con attualità dello stato di disoccupazione.**
- In caso di contratto a tempo indeterminato si allega copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa⁶;
 - In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruzive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda la nota).
- ☐ **Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione.**
- Si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruzive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda la nota).

- ☐ **Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione.**

A tal fin si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):

- ☐ copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- ☐ copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- ☐ copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

²In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari. In detta ipotesi tutti gli altri cointestatari sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca. Tale consenso si intende espresso con la sottoscrizione del modello da parte di tutti i cointestatari e eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca. Per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l'evento epidemiologico da COVID 19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle persone, il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto (cfr. Riquadro 1).

³L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

⁴L'importo non può essere superiore ad € 250.000,00.

⁵ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

⁶In caso dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

- sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

☐ **Riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo con attualità della riduzione di orario. A tal fine si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):**

- ☐ copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
 - ☐ copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
 - ☐ copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro;
- ☐ si attesta di essere consapevoli che per i soli eventi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concesso per una durata massima complessiva non superiore a (barrare l'ipotesi di interesse):
- ☐ 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
 - ☐ 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
 - ☐ 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

☐ **Lavoratore autonomo e libero professionista⁷: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (barrare l'ipotesi di interesse):**

- ☐ Lavoratore autonomo partita IVA _____
- ☐ Libero professionista partita IVA _____ n. iscrizione albo o
ordine professionale _____

☐ **Morte del mutuatario⁸** _____

Cognome / Surname *Nome / First name*

Codice Fiscale [Fiscal Code] | | | | | | | | | | | | | | | | **Sesso** [Gender] | M | - | F |

Nato/a a _____ **il** | | | | / | | | | / | | | | | ,

decaduto/a il | | | | / | | | | / | | | | | **già intestatario/a o cointestatario/a del mutuo.**

☐ **riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento**
per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: si allega il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

⁷Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (attività non imprenditoriali. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali); per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

⁸La domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo (qualora sia in possesso di tutti i tre requisiti di cui al punto A del presente modello).

altresì DICHIARA/NO che per il mutuo di cui si richiede la sospensione:

1. non fruisce/fruiscono di agevolazioni pubbliche⁹;
2. non è stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

CHIEDE/CHIEDONO

l'intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con conseguente sospensione del pagamento delle rate del mutuo **per un periodo pari a _____ (massimo 18 mesi fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi).**

Luogo e data,

- ☐ barrare nel caso in cui il mutuatario che sottoscrive il presente modello di domanda (colui che subisce l'evento) dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti per ragioni collegate all'emergenza COVID 19 (Vedi riquadro 1)¹⁰.

Firma/e del/dei richiedente/i

Firma dei garanti

Firma terzi datori di ipoteca

ATTENZIONE

Si prega di verificare che tutti i campi di competenza siano stati correttamente compilati ed in forma leggibile. In particolare si ricorda di apporre la firma oltre alla data e luogo di sottoscrizione. Le domande con dati incompleti, errati o non corrispondenti al documento d'identità saranno respinte.

⁹Tra le agevolazioni è compresa la garanzia del "Fondo prima casa" di cui all'art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

¹⁰La deroga alla sottoscrizione di eventuali cointestatari e terzi garanti è consentita qualora gli stessi non siano in grado di sottoscrivere il presente modulo in conseguenza dell'evento epidemiologico da COVID 19.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento dei dati, per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività del Fondo stesso è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 (00198) ROMA in qualità di Gestore su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale è stato istituito il Fondo stesso in forza di quanto disposto dall'art. 2, commi 475 eseguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

CONSAP S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), il cui nominativo è indicato sul sito istituzionale della Società, contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpd@consap.it

I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo, trasmesso da parte della banca/intermediario finanziario – Titolare del trattamento ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento delle rate del mutuo – saranno trattati da parte di CONSAP S.p.A. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento) esclusivamente al fine di consentire l'accesso da parte degli interessati al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 2, commi 475 eseguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., al DM 21 giugno 2010 n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013 n. 37, al DL n. 9 del 2 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020 nonché al Regolamento 25 marzo 2020.

La comunicazione dei dati personali è una decisione libera, ma costituisce un requisito indispensabile per la conclusione dell'iter amministrativo ai fini dell'eventuale ammissione ai benefici previsti dal Fondo, nonché per la successiva gestione del rapporto col beneficiario; sicché **la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l'impossibilità per Consap S.p.A. di svolgere le attività appena indicate.**

CONSAP S.p.A., tratterà i dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali.

A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo di Solidarietà da parte di CONSAP S.p.A. I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso Paesi terzi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. le autorità pubbliche di controllo, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa in giudizio), per attività strettamente strumentali o comunque inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della normativa in questione, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità e comunque fino alla prescrizione dei diritti di tutte le diverse parti coinvolte.

È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi a: Consap S.p.A. – Servizio Fondi di Solidarietà – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM) email: fondosospensionemutui@consap.it oppure rpd@consap.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

Consenso al trattamento dei dati personali

(da compilare e sottoscrivere soltanto in caso di domanda fondata sul "riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento")

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname Nome / First name

presa visione dell'Informativa che precede, avendo compreso le finalità e le modalità di trattamento dei dati, con riferimento alle informazioni relative al proprio stato di salute che rivelano la sussistenza di un handicap grave o di uno stato di invalidità, specificandone natura e livello di gravità,

☐ presta / ☐ nega il consenso al trattamento dei dati personali al fine di consentire la verificata parte di Consap S.p.a. della sussistenza dei presupposti di legge, in termini di possesso dei requisiti personali previsti, per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e per l'erogazione del beneficio.

Luogo e data _____

Firma dell'interessato

RIQUADRO 1 - Solo qualora gli eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca (o eredi subentrati quali cointestatori del mutuo) siano impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo di sospensione del mutuo in conseguenza dell'evento epidemiologico da COVID 19, il presente riquadro può essere sottoscritto esclusivamente dal richiedente/i per loro nome e conto.

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome / Surname

Nome / First name

Codice Fiscale [Fiscal Code] |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sesso [Gender] |M| - |F|

Luogo di nascita [Place of birth] _____

Data di nascita [Date of birth] |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Residente in (indirizzo) [Resident in (Address)] _____

Città [City] _____ Comune [Municipality] _____ Provincia [District] |_|_|

Presta il proprio consenso alla sospensione del mutuo, di cui è intestatario terzo garante o terzo datore di ipoteca.

Luogo e data _____

Garante o terzo datore di ipoteca

Il mutuatario che sottoscrive il presente riquadro (colui che subisce l'evento) dichiara sotto la propria responsabilità che il cointestatario/i ed eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca, impossibilitato/i alla sottoscrizione della domanda, acconsente/ono alla sospensione

Firma del mutuatario

N.B.: in caso di più soggetti cointestatori o eredi subentrati quali cointestatori del mutuo che non presentano richiesta di sospensione del mutuo, compilare un RIQUADRO 1 per ciascun soggetto.

RIQUADRO 2 - Da compilare a cura della banca		
SI ☐	NO ☐	Nel caso il mutuo abbia usufruito di precedenti sospensioni ex lege, indicare se il mutuo all'atto della presentazione dell'istanza risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi ¹¹ . Nel caso il mutuo non abbia fruito di sospensioni ex lege non compilare il campo;
SI ☐	NO ☐	Il mutuo è stato oggetto di operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130/1999;
SI ☐	NO ☐	il ritardo nei pagamenti non è superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e non è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
SI ☐	NO ☐	il mutuo è stato oggetto di operazione di portabilità ai sensi dell'art. 120 quater del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385. che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga.
SI ☐	NO ☐	il mutuo non fruisce di agevolazioni pubbliche.

¹¹ Qualora abbia in essere una sospensione dell'ammortamento rilasciata autonomamente dalla banca, l'ammortamento è considerato regolare.